



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2011/08.10/000134-03

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI RINNOVO E VARIANTE COLTIVAZIONE DI CAVA IN LOCALITÀ TETTO BIANCO, NEL COMUNE DI CARAGLIO.

PROPONENTE: TOMATIS GIACOMO S.R.L., VIA BERNEZZO N. 82, 12023 CARAGLIO (CN).

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 02.01.2019 con prot. n. 139, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del Sig. Aurelio Tomatis, in qualità di legale rappresentante della ditta Tomatis Giacomo s.r.l. con sede in Via Bernezzo n. 82 a Caraglio (CN);
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dall'08.01.2019 al 21 febbraio 2019;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 1194 dell'08.01.2019, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii *“cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999 n. 30, (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato - Regioni) non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2”*;

Considerato che:

- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti del procedimento, risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. ric. n. 12947 del 22.02.2019 la **Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere**, osserva che il progetto sottoposto a Verifica di VIA consiste nel rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione di cava per un periodo di 5 anni, in conformità al progetto già approvato ed autorizzato con il ripristino del piano campagna, con richiesta di poter utilizzare per il ritombamento dell'area di cava, oltre ai materiali tuttora autorizzati, anche terree rocce da scavo CER 170504.

La cava in esame denominata “Tetto Bianco” è stata autorizzata in due settori distinti, a loro volta denominati “Tetto Bianco Sud” e “Tetto Bianco Nord”. La coltivazione nel cantiere “Tetto Bianco Sud” risulta pressochè ultimata; è ancora da avviare ogni lavoro nel cantiere “Tetto Bianco Nord”.

Al termine dei lavori di coltivazione e recupero l'area sarà restituita all'originario uso agrario.

Il suddetto settore regionale comunica di ritenere che il progetto proposto, considerata la sua natura, non debba essere sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale.

Rilevato che:

● **dal punto di vista amministrativo**

Il progetto originario di rinnovo e variante di coltivazione di cava in Loc. Tetto Bianco del Comune di Caraglio era stato approvato con Determinazione provinciale n. 621 del 13.02.2012 di Pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale. L'attività estrattiva, ad oggi autorizzata ai sensi della legge mineraria, è in scadenza nel prossimo mese di aprile 2019.

● **dal punto di vista progettuale**

Il progetto sottoposto a verifica di VIA riguarda il progetto di rinnovo e variante dell'attività estrattiva già autorizzata in due settori distinti, a loro volta denominati "Tetto Bianco Sud" e "Tetto Bianco Nord".

Lo stato di avanzamento della coltivazione mineraria e recupero ambientale dei cantieri sopracitati risulta sinteticamente la seguente:

cantiere Sud: in gran parte coltivato (18.000 metri cubi residui);

cantiere Nord: ancora da coltivare (area indisturbata).

Le modifiche proposte riguardano l'utilizzo, per il ritombamento dell'area di cava, oltre che dei materiali tuttora autorizzati, anche di terre e rocce da scavo – CER 170504 (terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503). Al termine dei lavori di coltivazione e recupero l'area sarà restituita all'originario uso agrario.

Per il cantiere in essere (Tetto Bianco Sud) viene prospettata una volumetria di ritombamento, o di riempimento residuale, di ca. 256.000 m³, così ripartita a partire dall'alto:

1. ca. 35 cm di terreno agrario accantonato per ca. 10.000 m³ (su una superficie coltivata dunque di ~ 28.570 m², a fronte dei ~ 34.000 m² dichiarati già ripristinati, che quindi in totale risulterebbe essere di ca. 62.570 m²);
2. ca. 65 cm di sterili di scopertura per un totale di ~ 20.000 m³ quale strato di sottofondo con granulometria media e quindi capacità drenante;
3. ca. 226.000 m³ di materiali vari da impiegare quale ritombamento dai – 13 m a – 1 m circa dal p.c.

I materiali di riempimento vero e proprio (226.000 m³) risultano pertanto, così costituiti:

- 40.000 m³ di limi di provenienza TOMATIS ossia interni, più 70.000 m³ di limi da sabbie silicee (PREVE/SIBELCO) esterne, per un totale di ca. **110.000³** (ca. il 50%);
- 40.000 m³ di T. e R. da Scavo, qualificabili sottoprodotti, da cantieri esterni gestiti dalla TOMATIS;
- 60.000 m³ di T. e R. da Scavo, qualificabili Rifiuti non Pericolosi (CER 17 05 04) da cantieri esterni, per i quali la TOMATIS chiederà una gestione particolare con iscrizione;
- 16.000 m³ di End of Waste quali Rifiuti da Demolizione da gestire con procedura semplificata ex DM 05 febbraio 1998.

● **Dal punto di vista ambientale**

Dall'attuazione di quanto proposto non si evidenziano impatti ambientali significativi e negativi sulle componenti ambientali interferite in quanto il contesto nel quale si inserisce il rinnovo e la variante sono stati valutati nel corso della procedura di VIA conclusasi con giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui alla Determinazione provinciale n. 621 del 13.02.2012.

In data 27 febbraio 2019, **l'Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 13763 del 26.02.2019, degli apporti istruttori del Settore Gestione del Territorio Ufficio Cave di cui alla nota prot. n. 14955 del 04.03.2019, del Settore Tutela del Territorio di cui alla nota prot. n. 14476 del 28.02.2019 e del Settore viabilità Cuneo di cui alla nota prot. n. 8424 del 05.02.2019, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, considerato che le modifiche in oggetto, che prevedono l'utilizzo per il ritombamento dell'area di cava, oltre ai materiali già autorizzati, anche di terre e rocce da scavo –CER 170504, non determineranno significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, già fortemente connotati dall'attività in essere.

Atteso che:

- ai fini del presente atto si è provveduto con idonea modalità al rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679;

- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 31 gennaio 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”* e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante *“Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall’art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116”*;

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell’Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*.

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Vista la nota prot. ric. n. 12947 del 22.02.2019 della Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, in premessa richiamata.

Considerato l’esito dell’istruttoria tecnica effettuata da parte dell’Organo Tecnico provinciale in data 27 febbraio 2019, nonché l’unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

1. **DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 02.01.2019 con prot. n. 139, da parte del Sig. Aurelio Tomatis, in qualità di legale rappresentante della ditta Tomatis Giacomo s.r.l. con sede in Via Bernezzo n. 82 a Caraglio (CN), in quanto l’istruttoria tecnica condotta da parte dell’Organo Tecnico ha evidenziato che le modifiche in oggetto, che prevedono l’utilizzo per il ritombamento dell’area di cava, oltre ai materiali già autorizzati, anche di terre e rocce da scavo –CER 170504, non determineranno significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, già fortemente connotati dall’attività in essere.
2. **DI STABILIRE per il proponente l’obbligo di OTTEMPERARE al rispetto delle seguenti condizioni ambientali**, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell’art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell’attuazione delle stesse ai soggetti sottoindicati.
 - a) Dovrà essere previsto un apposito registro dei materiali utilizzati per il recupero ambientale della cava, riportante le tipologie e relativa provenienza dei materiali utilizzati per il recupero. Lo stesso dovrà essere aggiornato con i metri cubi di materiale conferito, separato per tipologia da compilare con frequenza settimanale.
 - b) Certificazione degli End of Waste o MPS (aggregati riciclati), ottenuti dal recupero dei rifiuti di cui al punto 7.1 del DM 05 febbraio 1998 s.m.i., così come previsto dalla Circolare 15 luglio 2005 n. 5205. I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, dovranno garantire la conformità all’allegato C della citata Circolare, punto C4 - Recupero ambientali, riempimenti e colmate. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3.000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati. Gli aggregati

che non rispettano tali requisiti non potranno essere collocati nella cava come materie prime secondarie.

- c) I materiali destinati al recupero ambientale della cava, siano essi T. e R. qualificabili Rifiuti (previa autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti) o Sottoprodotti, dovranno rispettare le CSC di cui alla **Colonna A**, Tabella 1, Allegato V, Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006. Per il set di parametri minimale si può fare riferimento alla tab. 4.1 dell'Allegato 4 al D.P.R. 120/2017 eliminando il parametro amianto e aggiungendo: Fluoruri e Fenolo. Per i terreni di origine agricola dovranno essere estesi i controlli ai fitosanitari previsti nella **Colonna A**, Tabella 1, Allegato V, Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006. In ogni caso il set di parametri analitici da ricercare è definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie di fondo naturale, di inquinamento diffuso. Le verifiche analitiche andranno fatte per partita omogenea secondo le norme tecniche di riferimento.-

Termine per la verifica di ottemperanza punti a,b, e c : in fase di esercizio

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Dipartimento ARPA di Cuneo

- d) La gestione e la messa in opera definitiva dei rifiuti di cui al codice CER 17 05 04 deve avvenire in forma distinta e separata dalle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto, nel rispetto dei disposti del DPR 120/2017, nonché degli altri materiali che si prevede di impiegare per il riempimento dei vuoti di cava.

Termine per la verifica di ottemperanza: in fase di progettazione ed esercizio

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza in fase di progettazione: Settore provinciale Tutela del Territorio

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza in fase di esercizio: Dipartimento ARPA di Cuneo

Le condizioni sopra elencate dovranno essere verificate dal Dipartimento ARPA di Cuneo e dal Settore provinciale Tutela del Territorio, per mezzo di apposita documentazione da presentare nell'ambito del procedimento di nuova iscrizione al registro delle imprese di cui al seguente punto.

SEGNALA CHE

- a) l'attività di riempimento di vuoti di cava con i rifiuti si configura come recupero ambientale (operazione R10 – D.Lgs. 152/06) ed è subordinata al conseguimento di nuova iscrizione al registro delle imprese che effettuano recupero rifiuti non pericolosi, specifica per il singolo sito di cava, nel rispetto dei disposti di cui all'art. 5 del DM 05.02.1998 e s.m.i.;
- b) l'istanza ex L.R. 23/2016 deve essere presentata secondo quanto disposto dalla L.R. 23/2016 e segnatamente dal Regolamento regionale (e relativi allegati) "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive" – Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R.";
- c) nella progettazione mineraria di cui alla L.R. 23/2016 dovrà essere dimostrata l'ottemperanza a quanto già prescritto nel giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui alla Determinazione provinciale n. 621 del 13.02.2012 e connessa autorizzazione mineraria, in riferimento alla necessità di procedere con il ritombamento del cantiere Sud prima di iniziare le operazioni nel cantiere Nord e garantire comunque un'adeguata permeabilità del sito ricostituito.

STABILISCE

3. che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;

4. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

5. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

6. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Erika SCHIUMA
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale